



Nessuna protezione per una vittima della tratta delle donne

Caso 67, 04.02.2009

Una vittima della tratta delle donne decide di uscire dalla clandestinità e presentare una domanda d'asilo in Svizzera. Le autorità non la ritengono credibile e si basano sulla clausola dello Stato sicuro per una decisione di non entrata nel merito sebbene siano presenti gravi indizi di persecuzione.

Parole chiave:

Nem per provenienza da Stato sicuro (art. 34 LAsi), violenza sulle donne, verosimiglianza dei motivi d'asilo (Art. 7 LAsi), clandestinità.

Persone interessate

«Zaya», nata nel 1980 e i suoi due figli «Erka» e «Daina», nati nel 2006 e nel 2004

Origine: Mongolia

Statuto: Non entrata nel merito

Riassunto

«Zaya», vittima della tratta delle donne, presenta una prima domanda d'asilo insieme a suo marito nella quale rilascia all'allora Ufficio federale dei rifugiati (UFR) false indicazioni sui suoi motivi d'asilo perché teme le rappresaglie del marito. Dopo 5 anni di clandestinità durante i quali nascono i suoi due figli, «Zaya» presenta una nuova domanda d'asilo nella quale espone i suoi veri motivi d'asilo: fin dall'inizio della loro relazione, suo marito l'ha obbligata a prostituirsi godendo di totale impunità. Tale pratica è continuata sotto l'influsso di percosse e minacce di morte anche quando la coppia è giunta in Svizzera. Nella prima domanda d'asilo, la donna non ha osato raccontare la verità per timore che il marito mettesse in atto le minacce di morte. Nonostante queste nuove informazioni, l'Ufficio federale della migrazione (UFM) ignora le dichiarazioni riguardanti gli abusi subiti e non entra nel merito della sua domanda d'asilo considerando che la Mongolia è un paese sicuro (Safe country) esente da violazioni dei diritti umani e valutando che la situazione di «Zaya» non presenta indizi di persecuzioni.

Domande sollevate

E' corretto che l'UFM decida per una non entrata nel merito basandosi sull'art. 34 LAsi anche quando esistono gravi indizi di persecuzione?

E' lecito pretendere che una persona clandestina riferisca l'identità della persona che la ospita esponendola in questo modo alle conseguenze del reato di favoreggiamento di soggiorno illegale e servirsi di questo per ritenere il suo racconto inverosimile?

Cronologia

15 agosto 2002: prima domanda d'asilo
25 settembre 2002: decisione di non entrata nel merito
4 ottobre 2007 seconda domanda d'asilo
30 maggio 2008: decisione di non entrata nel merito
25 novembre 2008: ricorso respinto dal TAF

Descrizione del caso

«Zaya» giunge in Svizzera nel 2002 e presenta una domanda d'asilo insieme a suo marito. Dichiarò di essere fuggita dal suo paese a causa dei problemi del marito con le autorità mongole. A un mese dalla sua domanda d'asilo la donna scompare, di conseguenza l'allora Ufficio federale dei rifugiati non entra nel merito della sua domanda d'asilo e pronuncia il suo allontanamento dalla Svizzera.

Il 4.10.2007 «Zaya» depone una seconda domanda d'asilo insieme ai suoi due figli. Durante i colloqui con l'Ufficio federale delle migrazioni (UFM) emerge che nel corso della prima domanda d'asilo la donna non ha raccontato la verità perché temeva le rappresaglie del marito. In realtà, fin dall'inizio della loro relazione, è stata obbligata a prostituirsi e suo marito ha goduto di totale impunità in patria perché la polizia non ha mai dato seguito alle denunce presentate dalla moglie. Tale pratica è continuata sotto l'influsso di percosse e minacce di morte anche quando la coppia è giunta in Svizzera. Poco dopo il loro arrivo, il marito viene rimpatriato in Mongolia. «Zaya» inizia una relazione con un connazionale con il quale concepisce i suoi due figli: «Erka» nata nel 2004 e «Daïna» nato nel 2006. Trova rifugio a casa di una donna di origini marocchine presso la quale svolge l'attività di domestica. Non sopportando più la situazione di clandestinità, diventata insostenibile per la presenza dei due figli piccoli che non possono essere scolarizzati, nel 2007 «Zaya» si decide a chiedere nuovamente asilo. Durante tutta la procedura teme fortemente che il marito, venuto a conoscenza del fatto che ha rivelato la vera storia alle autorità, metta in atto le minacce di morte. Anche il rappresentante dell'opera assistenziale (ROA) presente all'audizione osserva che nei colloqui la donna appare visibilmente traumatizzata e chiede che venga fatta una perizia psichiatrica per valutare il suo stato di salute. Nonostante tutti questi indizi, l'UFM ignora le dichiarazioni riguardanti la persecuzione da parte del marito e non entra nel merito della sua domanda d'asilo. L'UFM motiva la decisione con il fatto che la Mongolia è stata inserita dal Consiglio federale nel novero dei Paesi sicuri (Safe country) e valuta che la situazione di «Zaya» non presenta indizi di persecuzioni. L'UFM rimprovera tra l'altro alla donna di aver fornito informazioni approssimative in merito al suo soggiorno in Svizzera: infatti la richiedente l'asilo non ha menzionato cognome e indirizzo della donna presso la quale ha vissuto e lavorato in clandestinità. Nel ricorso contro la decisione «Zaya» chiarisce che queste informazioni approssimative non sono da interpretare come dichiarazioni inverosimili, ma possono essere spiegate con il timore di riferire informazioni che potrebbero arrecare pregiudizi a terze persone. Questi elementi non vengono considerati e il 25 novembre 2008 il Tribunale federale amministrativo (TAF) conferma la non entrata nel merito della domanda d'asilo e l'allontanamento di «Zaya» dalla Svizzera.

Segnalazione: SOS Ticino

Fonti: Sentenza del Tribunale amministrativo federale (TAF).